



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno **2025** (duemilaventicinque), addì 19 (**diciannove**) del mese di **maggio** alle 14.30

in San Vito al Tagliamento (PN) Via Fabrici n. 31 si sono riuniti in prima convocazione gli associati dell'Associazione di Auto Aiuto Vivere Insieme ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione di Auto Aiuto Vivere Insieme O.d.V. per adeguamento dello statuto al D. Lgs n. 117/2017 ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A termini di Statuto presiede l'assemblea straordinaria la Sig.ra Nicoletta Bozzet Presidente dell'Associazione, la quale dopo aver constatato e fatto constatare che:

- a) la riunione è stata regolarmente convocata;
- b) sono presenti presso la sede sociale dell'Associazione tutti i soci di seguito elencati:
- **Bertolin Teresina Maria**, nata a Casarsa della Delizia il 18/08/1957 C.F.BRTSN57M58B904I e residente in San Vito al Tagliamento, in Via Bagnarola 22;
 - **Leonarduzzi Loredana**, nata a San Vito al Tagliamento, 24/09/1950, C.F. LNRLDN50O64I403H, residente a San Vito al Tagliamento, Via Sbroiavacca 26;
 - **Vivian Marisa**, nata a Porcia il 01/04/1951, C.F. VVNMR551D41G886G residente a Chions (PN) Via San Vito 11;
 - **Scodeller Marna**, nata a San Vito al Tagliamento il 29/04/1950 C.F. SCDMRN50D69I403V, residente a San Vito al Tagliamento, Via Belvedere 25;
 - **Sivilotti Renza**, nata a San Daniele del Friuli il 23.09.1960, C.F.SVLRNZ60P63H816Q, residente a Località Ponte della Delizia 9, Valvasone Arzene.
 - **Ronzani Rita** nata a Pramaggiore il 03.03.1961, C.F.RNZRTI61C43G981U, residente in Via Solitaria 11, San Vito al Tagliamento;



- 
- **Rizzetto Laura**, nata a San Vito al Tagliamento il 24.11.1962, C.F. RZZLRA62S64I403N, residente in Via Delfino 24, 33078 San Vito al Tagliamento,
 - **Daneluzzi Morena**, nata a Frauenfeld (CHE) il 30.08.1965, C.F. DNLMRN65M70Z1333I residente in Via Gino Bozza 41/ B Cordovado Pordenone;
 - **Bigi Bruna**, nata a Castiglione del Lago (PG) il 15.04.1958 C.F. BGIBRN58D55C309T e residente in Via Trento 22/A Valvasone/Arzene;
 - **Fiorito Magda Tiziana**, nata a Milano il 17.09.1973 , C.F. FRTMDT73P57F205U e residente in Località Mezzo Stradone 6, 33078 San Vito Al Tagliamento;
 - **Bozzet Nicoletta**, nata a San Vito al Tagliamento il 30.03.1968 C.F. .BZZNLT68C70I403O e residente a San Vito al Tagliamento, in via Don Luigi Sturzo 5,
 - **Sut Lorena**, nata a Spilimbergo il 18.02.1966 C.F. STULRN66B58I904G, residente in Via San Carlo 2, 33078 San Vito al Tagliamento;

c) tutti i soci risultano regolarmente iscritti nel libro soci;

d) nessuno dei convenuti solleva obiezioni o riserve sull'argomento in discussione;

e) tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sull'argomento all'ordine del giorno;

dichiara

l'Assemblea Straordinaria validamente costituita e quindi atta a discutere deliberare su quanto oggi sottoposto al suo esame, ed invita la Sig.ra Sut Lorena, che accetta, a fungere da Segretario.

Passando alla trattazione **dell'unico argomento** all'ordine del giorno, il Presidente, in seguito alla comunicazione ricevuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 15 maggio 2025 in merito all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, illustra la necessità di modificare l'articolo 1.1 dello statuto sociale.

Infatti, erroneamente, nell'articolo sopra citato l'Associazione viene definita "RICONOSCIUTA", quindi agli effetti della legge soggetto di diritto dotato di personalità giuridica avente la caratteristica della patrimonialità perfetta. Visto che di fatto l'Associazione non si è dotata di siffatta caratteristica ma che si è trattato solo di un errore formale, il Presidente,

propone

di procedere alla modifica dell'articoli 1.1 dello statuto come segue:

"ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")."

Dopo approfondita discussione l'Assemblea dei Soci, all'unanimità di voti palesemente espressi,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'Associazione modificando l'articolo 1 al punto 1.1 come segue:

"ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo



sette")."

Successivamente nessuno chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.00 previa sottoscrizione da parte di tutti i presenti dello Statuto qui allegato che fa parte integrante del presente verbale di assemblea straordinaria.

La Presidente

Nicoletta Bozzet



Il Segretario

Lorena Santin



atto registrato a Pordenone il 22 MAG. 2025
al n° 930 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1



IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN



[The body of the document contains a large, faint, diagonal line, likely a watermark or a scanning artifact.]

STATUTO

ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

1.2 La denominazione "Organizzazione di volontariato" e l'acronimo "ODV" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

1.4 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

1.5 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.6 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana (o internazionale).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, l'associazione agisce allo scopo di/ si prefigge di:

- promuovere incontri dibattiti convegni all'interno dell'associazione per agevolare lo scambio di idee ed esperienze individuali concernenti la propria situazione ed in riferimento al familiare o familiari portatori di handicap al fine di ottenere reciproco conforto e sentimenti di umana solidarietà;



[The body of the document is crossed out with a large diagonal line.]

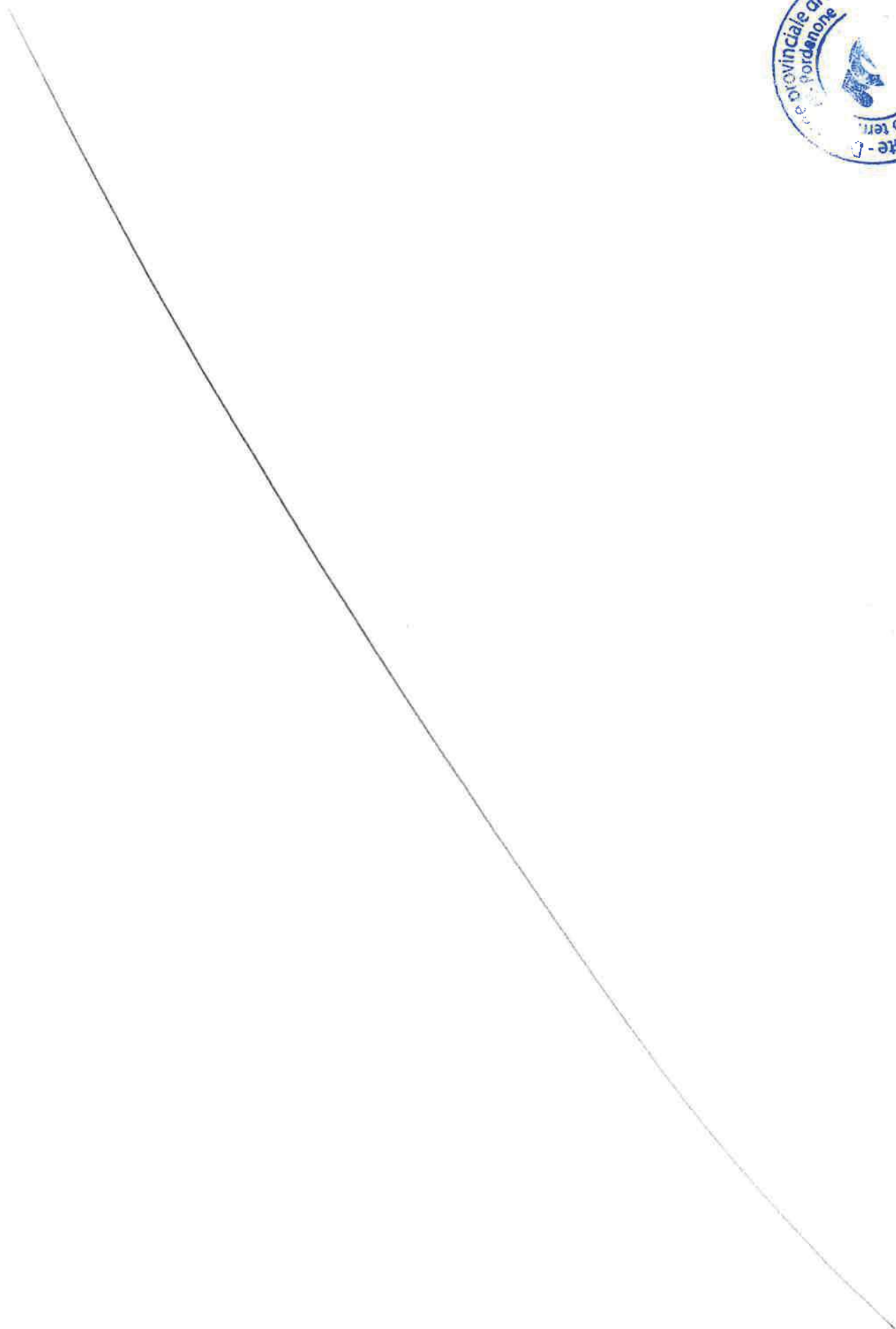
ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

- promuovere iniziative e riunioni, anche aperte al pubblico, con interventi di esperti e consulenti del settore socio-assistenziale per esaminare problematiche particolari;
- promuovere iniziative di volontariato e di solidarietà tra gli associati;
- promuovere la riabilitazione funzionale di secondo livello per il mantenimento fisico dei soggetti affetti da disabilità di qualsiasi origine allo scopo di permettere a tali soggetti di raggiungere e mantenere nel tempo il miglior stato di salute e forma fisica e il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la lesione e/o la patologia;
- promuovere l'unitarietà dell'intervento riabilitativo rispetto a tutte le esigenze del soggetto disabile nella globalità fisica, psichica ed esistenziale della persona;
- promuovere le attività sociali di formazione, di supporto e informazione, di promozione culturale, attività sportive di svago ed intrattenimento in modo da agevolare l'incontro e lo scambio di esperienze fra soggetti affetti da patologie affini e/o con personale qualificato;
- favorire il soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali dei disabili, il loro ampio inserimento sociale e il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile, ha lo scopo di assistere e tutelare i suddetti soggetti nei loro diritti ed interessi materiali e morali e di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;
- tenersi informata e diffondere informazioni sui progressi scientifici e tecnologici nel campo degli ausili o in generale sulla ricerca medica e si propone di favorire la ricerca relativa agli strumenti atti a migliorare la vita quotidiana dei soggetti affetti da disabilità;
- promuovere l'aggiornamento professionale ed il supporto degli operatori del settore;
- promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni sanitarie italiane ed estere, con Enti Pubblici e Privati nonché singoli cittadini, altre associazioni ed istituzioni scientifiche e culturali per ogni attività utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché agevolare l'accesso a tutte le strutture sanitarie nazionali anche se diverse dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Gli scopi di cui sopra saranno attuati di norma con la collaborazione delle operatrici del Servizio Socio Assistenziale del Comune di San Vito al Tagliamento (PN). All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per il raggiungimento degli scopi statuari ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D. Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, nr. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 nr. 112 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 nr.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interessi generale a norma del presente articolo.

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, prevalentemente in favore di terzi:

- valorizzazione e promozione umana e sociale della persona con disabilità e della sua famiglia nonché tutela dei rispettivi diritti civili, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- favorire un reciproco aiuto e un aggiornamento sui problemi dell'educazione, del recupero e dell'inserimento sociale delle persone con disabilità;
- favorire l'incontro e la comunicazione tra persone con disabilità, loro famigliari e rappresentanti delle istituzioni;
- ampliare le conoscenze delle famiglie in ambito giuridico, educativo e culturale;
- favorire l'adesione o la collaborazione con associazioni, consorzi, enti locali pubblici o privati, enti nazionali ed internazionali aventi analoghe o complementari finalità;
- favorire risposte normative più aderenti ai bisogni delle persone con disabilità;
- promuovere la partecipazione al processo decisionale ed attuativo legato alla definizione e all'erogazione di servizi per le persone con disabilità attraverso la presenza dell'associazione negli ambiti decisionali, specie legislativi ad ogni livello (nazionale, regionale e locale);
- promuovere e sostenere le iniziative dirette alla creazione di servizi di assistenza, inserimento familiare, formazione al lavoro ed integrazione sociale di persone con disabilità;
- svolgimento di corsi di aggiornamento e di approfondimento dei temi di interesse dei genitori e dei famigliari ed attinenti alla disabilità;
- predisposizione di spazi e opportunità di incontro tra persone con disabilità, famiglie ed istituzioni;
- promozioni di servizi per le persone disabili e le loro famiglie.

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.



ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle ODV associate.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.5 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.6 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

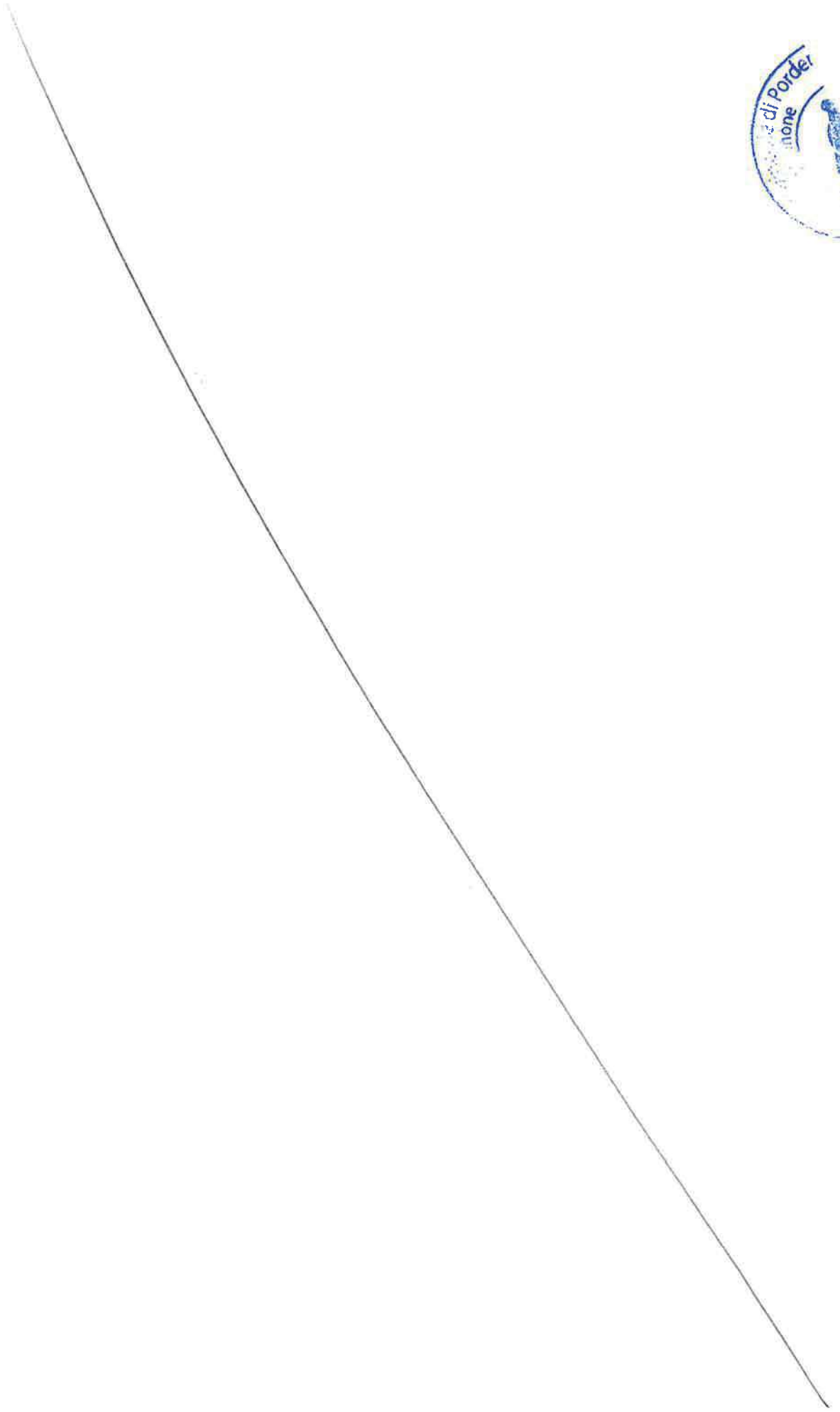
ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5.3 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

5.4 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

6.2 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

Assemblea

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.4 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati anche in forma telematica.



ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

7.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.6 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.7 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.9 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

7.10 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

7.11 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.



ART. 8

Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

8.4 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8.7 Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.



[The body of the document is crossed out by a large diagonal line.]

ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.8 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.9 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.10 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8.11 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.12 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

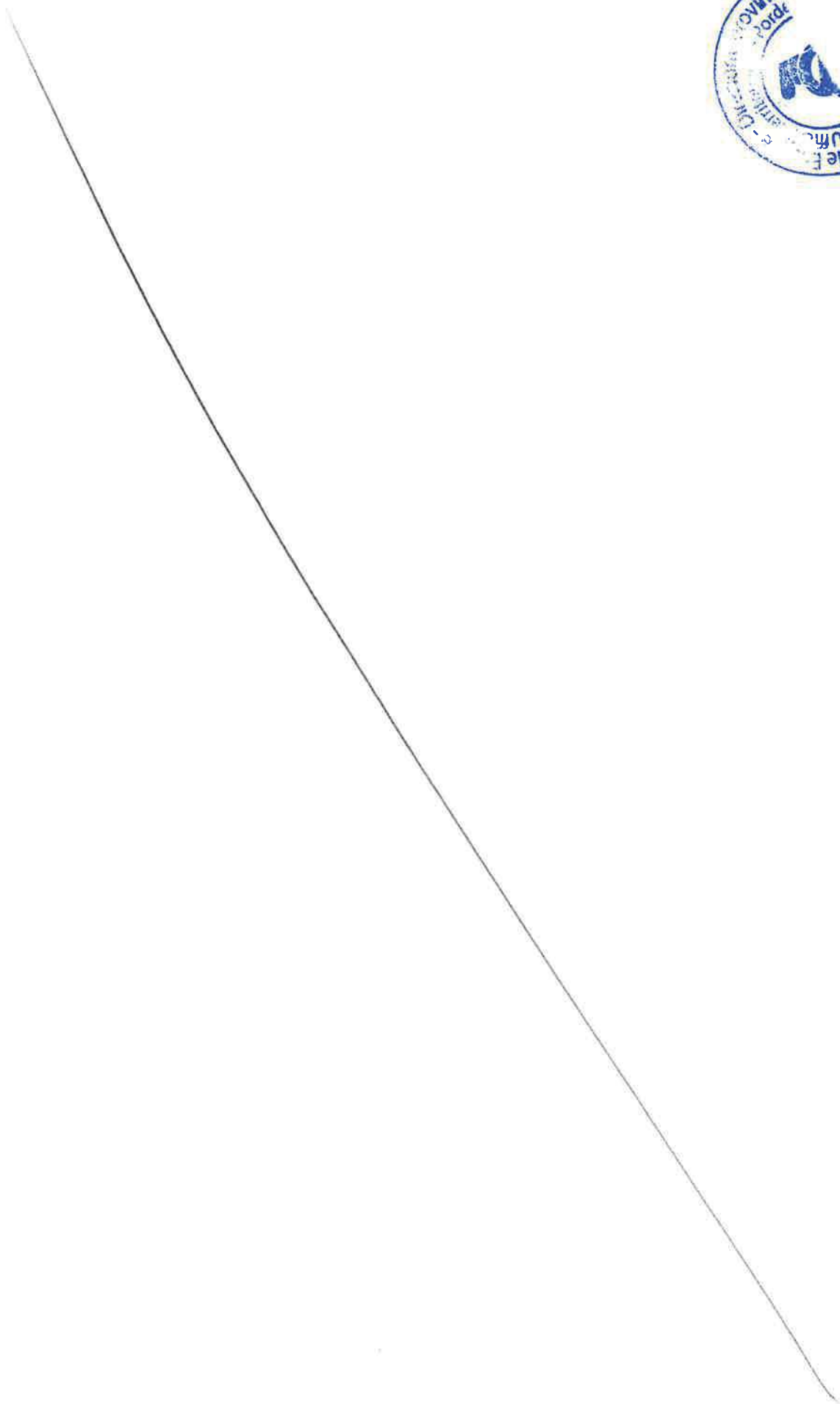
ART. 9

Presidente

9.1 Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è *eletto* dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

LL RR LR M.S. VM M SR ZF S MB MB



ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

9.3 Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

Risorse economiche

12.1 L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

12.2 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.



ART. 13

Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

13.2 Il bilancio è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14

Libri

14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 15

Volontari

15.1 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.



ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

15.4 Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.7 L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16

Lavoratori

16.1 L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17

Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

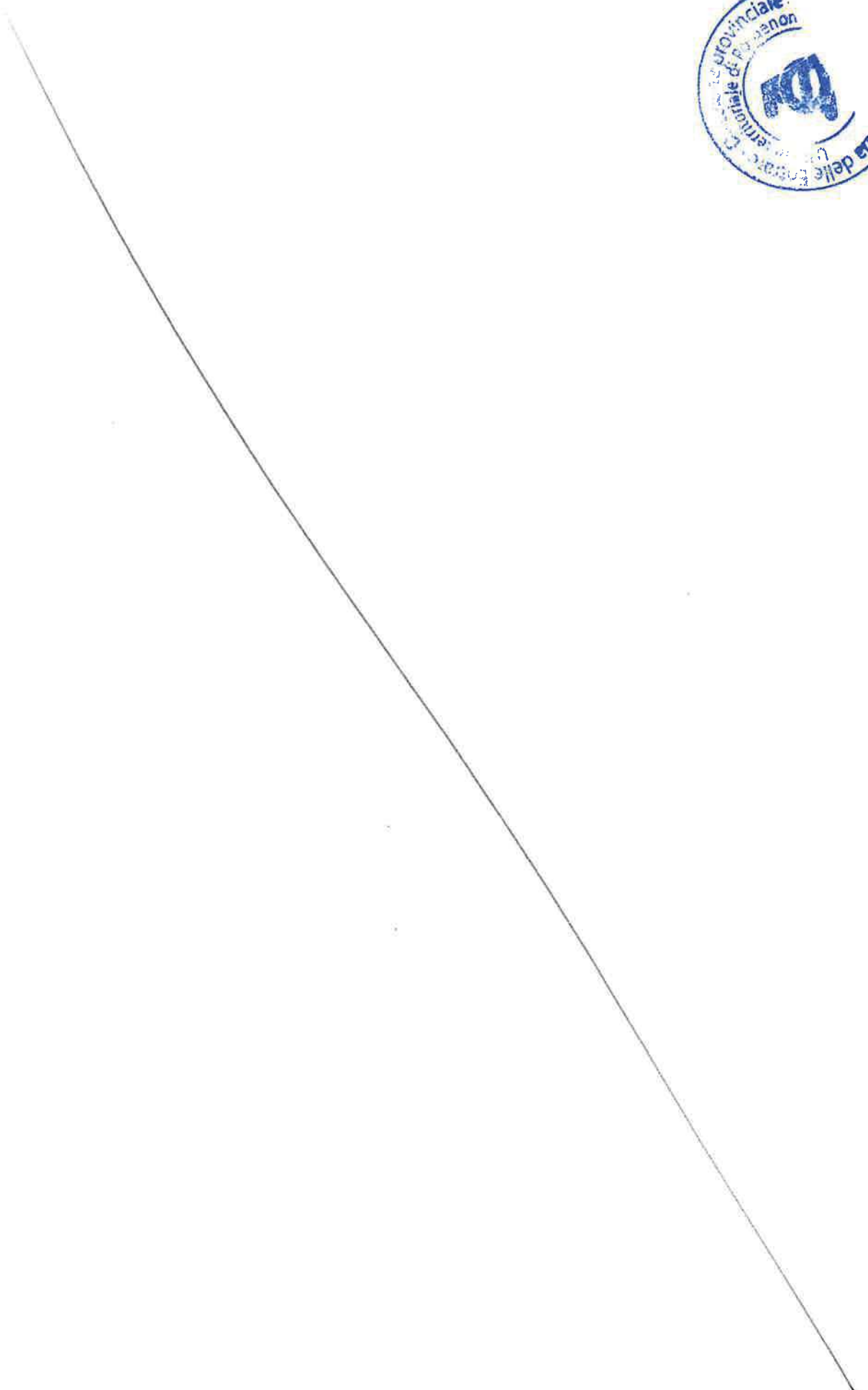
17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.



ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO VIVERE INSIEME - STATUTO

18.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

San Vito al Tagliamento, 19 maggio 2025.

Bertolin Teresina Maria

Teresina Bertolin

Leonarduzzi Lorendana

Lorendana Leonarduzzi

Vivian Marisa

Marisa Vivian

Scodeller Marna

Marna Scodeller

Sivilotti Renza

Renza Sivilotti

Ronzani Rita

Rita Ronzani

Rizzetto Laura

Laura Rizzetto

Daneluzzi Morena

Morena Daneluzzi



Bigi Bruna



Fiorito Magda Tiziana



Bozzet Nicoletta



Sut Lorena

